

**Note su azione di adempimento**  
(Vincenzo Antonelli)

## **Il contesto di riferimento**

Con l'introduzione dell'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 è stata riconosciuta normativamente la possibilità al privato di richiedere la tutela avverso l'inerzia della pubblica amministrazione.

## **Aspetti problematici**

Tra i profili problematici evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza si segnala l'incertezza circa i rapporti con la tutela risarcitoria in forma specifica, in quanto spesso le utilità perseguiti con i due rimedi si sovrappongono.

Rispetto al modello di tutela delineato dal legislatore con l'art. 21 bis risulta incerto la distinzione tra effetti di accertamento e di condanna. A tal proposito si rileva l'opportunità di anticipare gli effetti conformativi del giudizio di ottemperanza alla decisione di merito.

Inoltre, la limitazione dell'attivazione della tutela solo alle ipotesi di inerzia dell'amministrazione appare inadeguata a tutelare gli interessi pretesivi.

## **Proposte**

Pertanto, nel prospettare una possibile disciplina dell'azione di adempimento si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi:

1. autonomia dell'azione di adempimento rispetto agli strumenti demolitori e risarcitoria
2. unitarietà della disciplina sia per la giurisdizione di legittimità che esclusiva
3. strumento di tutela degli interessi pretensivi oltre che nei confronti della mera inerzia
4. funzione di sostituzione oltre che di condanna-sollecitazione
5. conferma della brevità del rito
6. ripensare la struttura della motivazione/dispositivo delle sentenze del giudice amministrativo

**Note su azione risarcitoria**  
(Vincenzo Antonelli)

## **Il contesto di riferimento**

Con la novella dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971 è stata riconosciuta normativamente la possibilità di richiedere la tutela risarcitoria nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Scelta che, sommandosi a quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 - che prevede nell'ambito della giurisdizione esclusiva la possibilità di disporre da parte del giudice amministrativo il risarcimento del danno -, sancisce, come rilevato da Corte Cost. n. 204 del 2004, l'attribuzione al giudice amministrativo di uno strumento di tutela, quella risarcitoria, ulteriore rispetto a quello tradizionale demolitorio e/o conformativo.

In particolare, la Corte costituzionale, soffermandosi sull'attribuzione di particolari poteri al giudice, sembra sottintendere una nozione processuale di "azione" ovvero di "rimedio processuale" rispetto alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

## **Aspetti problematici**

Tra i profili problematici evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza riveste un carattere centrale il riconoscimento o meno della natura "speciale" della disciplina, la cui soluzione incide sulla necessità del pregiudiziale annullamento dell'atto amministrativo lesivo e sul rispetto del termine decadenziale o prescrizionale ai fini dell'attivazione della tutela processuale.

## **Proposte**

Pertanto, nel prospettare una possibile disciplina dell'azione di risarcimento davanti al giudice amministrativo si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi:

7. autonomia dell'azione risarcitoria rispetto agli strumenti demolitori
8. unitarietà della disciplina sia per la giurisdizione di legittimità che esclusiva
9. espresso riferimento all'esercizio illegittimo della funzione amministrativa
10. esclusione della pregiudizialità dell'annullamento
11. termine prescrizionale breve ed autonomo, per es. 2 anni nell'ottica di configurare un processo amministrativo celere
12. possibilità di un'attivazione in via uffiosa da parte del giudice amministrativo
13. possibilità di valutare la mancata impugnazione dell'atto da parte del privato ai fini della quantificazione del danno
14. possibilità in alcune ipotesi, per esempio concorsi pubblici, di prevedere l'alternatività dell'azione risarcitoria rispetto agli strumenti demolitori
15. valutare possibile estensione della quantificazione del danno di cui all'art. 35 comma 2 del dlgs. N. 80 del 1998